

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Pasquale Galluppi n.10

tel./fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 15 Settembre 2016

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Guido Del Re

Francesco Casarola

DECISIONI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Comunicato ufficiale n. 036/CFA del 15 Ottobre 2015

FATTO: Il direttore di gara dopo aver arbitrato una partita si sfogava sul social network facebook "insultando" un calciatore e la squadra avversaria venendo sanzionato. Il direttore di gara impugnava la decisione di primo grado, dinnanzi alla CFA che decideva in senso difforme rispetto alla domanda.

DIRITTO: L'arbitro è rappresentativo dell'intero ordinamento, per questo principio si deve astenere dal tenere comportamenti poco ortodossi.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Comunicato Ufficiale 6/TFN del 20.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare

DIRITTO: il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che nell'ipotesi in cui l'azione disciplinare venga azionata una volta decorsi i termini ex art. 32 comma 11 CGS, vigente all'epoca dei fatti, tale circostanza non può comportare l'improcedibilità del deferimento in quanto "l'azione disciplinare quand'anche esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l'eventuale prescrizione del fatto illecito commesso, deve comunque ritenersi sempre validamente azionata, ferma restando, ovviamente, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del predetto termine."

TAR LAZIO

(Tar Lazio, sez. I ter, sentenza 18 luglio 2016, n. 9563)

CALCIOPOLI

Azione risarcitoria per l'assegnazione dello scudetto all'Inter nel campionato 2005/2006. Risulta in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dalla Juventus Football Club S.p.a., con il quale è stata formulata nei confronti della FIGC una domanda di condanna al risarcimento, sia in forma specifica che per equivalente, del danno ingiusto subito, derivante dalla reiezione della istanza di revoca in autotutela,

presentata dalla Juventus stessa, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006.

-APPROFONDIMENTI

IL REGOLAMENTO STATUS E TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI FIFA IN MATERIA DI MINORI: LA QUESTIONE ATLETICO MADRID E REAL MADRID

(Studio Legale Del Re per l’osservatorio di Diritto Sportivo de “Il Sole 24 Ore”)

La scorsa settimana la Fifa ha bocciato l’appello presentato dai due Club di Madrid, Real ed Atletico, in merito alle sanzioni comminate loro per aver violato i regolamenti sul tesseramento dei giocatori minorenni. I due club Madrileni non potranno quindi effettuare operazioni di mercato in entrata fino al primo gennaio 2018 ossia per le due prossime sessioni di mercato. Per l’esattezza, in tale periodo possono acquistare calciatore ma tesserarli solo nel mercato di gennaio del 2018. Le sanzioni, oltre a prevedere tali limitazioni, constano in un ammenda pecuniaria (820.000 euro all’Atletico Madrid e 360.000 euro al Real Madrid) e nell’obbligo di provvedere alla regolarizzazione delle posizioni dei calciatori minorenni. Ancora una volta la FIFA ha dimostrato, con le sanzioni e con le note che hanno accompagnato le decisioni, l’interesse primario della tutela e della protezione dei minori, che troppe volte sono oggetto di compravendite “equivocche”, senza tener conto della loro età adolescenziale. Entrambi i Club potranno appellare tale decisione al TAS di Losanna al fine di ottenere la revoca delle sanzioni.

Nello specifico il precetto violato, l’art. 19 RSTC del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori, parte dal presupposto che i trasferimenti internazionali dei calciatori “*sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età*”, limitando in questo modo la possibilità di trasferire il calciatore minorenne. A tale divieto sono state elaborate negli anni delle deroghe che ne permettono quindi il trasferimento se: 1.I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti al calcio; 2.Il trasferimento avviene all’interno del territorio UE/SEE ed il calciatore ha un età compresa tra i 16 ed 18 anni; 3. Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza

massima di 50 km dal confine nazionale e la società all'interno della federazione confinante per il quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. Occorre rilevare come sul concetto di "eccezione familiare" disposta dal comma 1, vi sono varie decisioni che hanno confermato il valore centrale di tale disposizione. Relativamente al comma 2, il Club, che intende avvalersi tale "eccezione" deve ottemperare ad alcuni obblighi, quali: A) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali; B) Garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica; C) adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile; D) all'atto di tesseramento del calciatore dimostrare alla Federazione di appartenenza di aver soddisfatto tutti i succitati obblighi. Per rendere più efficace tale previsione normativa, ed al fine di monitorare e tutelare il "traffico" di minori, la FIFA l'ha estesa anche in caso di primo tesseramento di calciatori con nazionalità diversa da quella del paese richiedente. Nel 2008 è stata istituita la Sottocommissione, nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, funzioni di controllo dei documenti necessari per procedere al tesseramento dei calciatori. La procedura viene attivata dalla società, tramite la Federazione, che desidera tesserare il calciatore, mentre alla Federazione di provenienza spetta la facoltà di esprimere la propria posizione in merito al tesseramento del minore. Questo procedimento che porta all'approvazione della sottocommissione è un passaggio antecedente al Transfert. Alla luce della sanzione inflitta al Barcellona nel 2014 per una vicenda analoga, sembrerebbe che i tre più importanti club Spagnoli, sono tanto "attenti" a pianificare il futuro calcistico quanto impreparati sulla normativa di riferimento. Il Barcellona dinnanzi al TAS, cercò di dimostrare che la "Masia" erano lontana dal concetto di traffico di minori ed anzi argomentò affermando che l'accademia svolgesse un ruolo fondamentale per la crescita sportiva e culturale dei ragazzi. Argomentazioni non condivise dal TAS che rigettò il ricorso confermando la sanzione inflitta.

La Brexit nel calcio

Sorride la nazionale inglese, piangono i club e la Lega.

L'uscita dall'UE della Gran Bretagna avrà degli effetti anche nel mondo del calcio. I club dovranno considerare i calciatori comunitari al pari di quelli, fino ad ieri, extraUE. Inoltre ci saranno dei problemi per quel che riguarda il tesseramento dei calciatori minorenni. Infine la svalutazione della moneta potrebbe allontanare i top player dalla Premier League determinando la crisi del format Premier League.

Bisogna avvisare i lettori che le riflessioni che seguono sono frutto dei dati attuali. Infatti potrebbero esserci accordi riferiti specificatamente al mondo del calcio o dei lavoratori, in tal senso si potrebbero avere delle deroghe da parte dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Il primo problema sarà gestire i calciatori, che fino a ieri erano definiti comunitari. Infatti la Gran Bretagna ha un sistema di rilascio del permesso di soggiorno dei calciatori molto stringente che fa riferimento alle presenze in nazionale ed al ranking FIFA della nazionale. In particolare il giocatore, richiedente il permesso di soggiorno, deve aver disputato una percentuale delle partite della propria Nazionale negli ultimi 2 anni.

Il giocatore deve aver disputato:

- il 30% di presenze se la propria nazionale è tra 1-10° posto nel ranking Fifa
- il 45% di presenze se la propria nazionale è tra 11-20 posto nel ranking Fifa
- il 50% di presenze se la propria nazionale è tra 21-30 posto nel ranking Fifa
- il 75% di presenze se la propria nazionale è tra 31-50 posto nel ranking Fifa

Altro problema riguarderà il tesseramento dei calciatori minorenni tra i 16 ed 18 anni. L'art. 19 del Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori permette il trasferimento o il tesseramento senza la necessità del trasferimento della famiglia. Ma questa eccezione si applica solamente per i calciatori comunitari. Quindi sarebbe vietato qualsiasi trasferimento di calciatore minorenne se non con il trasferimento dei genitori per motivi indipendenti al calcio.

La svalutazione della sterlina renderebbe il mercato dei calciatori appetibile per le società estere che avrebbero maggiore potere contrattuale mentre il mercato si depaupererebbe di talenti.

Il dissanguamento del talento extranazionale provocherà da una parte una perdita di appeal del campionato più ricco dal punto di vista dei diritti TV, dall'altra i club dovranno

puntare sui talenti nazionali.

Se tutto ciò accadrà le società più ricche inglesi penseranno seriamente di creare la Super Lega Europa di calcio, con buona pace dell'UE e dell'UEFA.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

Calcipoli, Tar del Lazio boccia il ricorso della Juventus

Roma, 6 set. (askanews) - E' stato bocciato dal Tar del Lazio il ricorso della Juventus sul maxi risarcimento del danno subito dopo la revoca dello scudetto 2006 che costò anche la retrocessione.

Secondo quanto si legge nella sentenza il Tar non ha la possibilità di pronunciarsi se lo ha già fatto il collegio arbitrale.

Con questa sentenza, il Tar del Lazio, sez. I ter, ha depositato le motivazioni della decisione del 18 luglio scorso, "respingendo il ricorso proposto dall'A.S. Juventus contro il Coni per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della revoca dello scudetto e conseguente retrocessione".

La sentenza poi evidenzia come "l'intera vicenda fosse già stata trattata in un precedente ricorso, presentato sempre dalla Juventus nel 2006, e poi abbandonato dalla società, che preferì ricorrere al lodo arbitrale da cui tuttavia uscì sconfitta".

I fatti in questione risalgono alle vicende note con il nome di "Calcipoli" dove il Coni sanzionò la Juventus con la retrocessione e l'attribuzione dello scudetto del 2006 all'Inter.

Nomine Organi di giustizia FIGC

Nomine di competenza

I criteri generali alla base delle proposte presentate in Consiglio dal Presidente Tavecchio ed approvate all'unanimità circa gli organi della Giustizia Sportiva sono quelli della professionalità e indipendenza, con l'obiettivo anche di ridurre gli organici ridondanti, inserire un maggiore numero di componenti femminili, e operare un graduale abbassamento dell'età media, almeno per le posizioni non apicali. Si tratta di proposte riguardanti un numero minimo iniziale di componenti per assicurare il funzionamento degli organi di giustizia, con il proposito di verificare successivamente un'eventuale necessità di integrazione degli organici. Il Consiglio ha dato delega al Presidente federale di nominare i rappresentanti della giustizia sportiva territoriale.

Di seguito le proposte per i ruoli apicali della Giustizia Sportiva:

Giudici Sportivi

Lega Serie A – Gerardo Mastrandrea

Lega B – Emilio Battaglia

Lega Pro – Pasquale Marino

Serie D – Aniello Merone

Divisione Calcio a 5 – Renato Giuffrida

Dipartimento Calcio Femminile – Sergio Lauro

Settore Giovanile e Scolastico – Francesco Alessandro Magni

Corte Federale d’Appello

Primo Presidente e Presidente sezione consultiva – Sergio Santoro

Presidente 1^a sezione – Gian Paolo Cirillo

Presidente 2^a sezione – Maurizio Greco

Presidente 3^a sezione – Pierluigi Ronzani

Presidente 4^a sezione Mauro Sferrazza

Corte Sportiva d’Appello

Presidente 1^a sezione – Piero Sandulli

Presidente 2^a sezione – Stefano Palazzi

Presidente 3^a sezione – Italo Pappa

Tribunale Federale Nazionale

Presidente – Cesare Mastrocola

Presidente sezione tesseramenti – Andrea Annunziata

Presidente sezione vertenze economiche – Stanislao Chimenti

Procura Federale

Procuratore federale – Giuseppe Pecoraro

Procuratore aggiunto Interregionale – Mauro Balata

Su proposta del Presidente federale, il Consiglio ha approvato l’integrazione della Commissione Medica Federale, presieduta dal Prof. Paolo Zeppilli ed attualmente composta dai membri Borrione, Castellacci, Ferretti e Tranquilli, con la dott.ssa Maria Grazia Rubenni, responsabile della sezione Medica del Settore Tecnico FIGC, e con il prof. Giuseppe Capua, medico specialista in Medicina dello Sport e Traumatologia già Presidente della Commissione Federale Antidoping e Tutela della Salute.